



LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO DELLE ASSOCIATE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le Linee guida hanno lo scopo di agevolare l'Intermediario nella predisposizione delle Procedure minimali da applicare ai componenti degli organi aziendali, ai soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, ai dirigenti, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (di seguito "Consulenti finanziari"), ai dipendenti, nonché ad ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'Intermediario (di seguito unitariamente denominati i "Destinatari"):

- i)* nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento;
- ii)* nell'offerta e nella consulenza di depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche;
- iii)* nell'esercizio dell'attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi;
- iv)* nell'esercizio dell'attività di offerta fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza di cui alla Parte II, Titolo II, Capo IV, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (di seguito, TUF);
- v)* nella prestazione dei servizi accessori di cui all'art. 1, comma 6, del TUF.

Art. 2 – Trattamento dei dati personali

Fatta salva la disciplina in materia di abuso di informazioni privilegiate, i Destinatari trattano le informazioni di carattere confidenziale che acquisiscono dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongono in ragione delle rispettive incombenze nel rispetto delle Procedure nonché delle norme in materia di protezione dei dati personali recate dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) (di seguito "Norme *Privacy*").

I Consulenti finanziari, ove siano nominati dall'intermediario responsabili del trattamento dei dati personali della clientela, adempiono a tutti gli obblighi previsti a carico del responsabile del trattamento dalle Norme *Privacy* e, indipendentemente da tale nomina, curano il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali da parte dei loro eventuali ausiliari conformemente alle procedure adottate in materia dall'Intermediario.

Art. 3 - Obblighi di riservatezza

E' fatto divieto ai Destinatari di rivelare a terzi informazioni di carattere confidenziale ovvero di far uscire dai locali dell'Intermediario, o dagli altri locali dove i medesimi



Destinatari svolgano le proprie incombenze (ad esempio, gli uffici dei Consulenti finanziari) o dove sia comunque conservata la documentazione, atti e documenti di pertinenza o nella disponibilità dell'Intermediario contenenti informazioni riservate, se non per ragioni connesse all'esercizio delle incombenze stesse.

Il Consulente finanziario può comunicare informazioni di carattere confidenziale al soggetto i cui strumenti, prodotti o servizi sono distribuiti, nel rispetto delle Procedure.

Art. 4 - Operazioni personali

Per “operazioni personali” si intendono le operazioni aventi ad oggetto “strumenti finanziari”¹ o “prodotti di investimento assicurativo”², effettuate da, o per conto di, Destinatari che siano coinvolti in attività che possano dare origine a conflitti di interesse (ivi incluse le cripto attività) o che abbiano accesso ad informazioni privilegiate di cui all'art. 7, parr. da 1 a 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (relativo agli abusi di mercato) o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell'ambito dell'attività svolta per conto dell'Intermediario:

- i)* qualora il Destinatario agisca al di fuori dell'ambito delle attività che compie in tale qualità;
- ii)* oppure qualora l'operazione sia eseguita per conto del Destinatario o di una persona con cui il medesimo abbia “rapporti di parentela”³ o “stretti legami”⁴, ovvero per conto di una persona che intrattenga con il medesimo

¹ Sono “strumenti finanziari”, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del TUF, quelli riportati nella Sezione C dell'Allegato I, del TUF, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito.

² Per “prodotto di investimento assicurativo” si intende, ai sensi dell'art. 4, numero 2), del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (richiamato dall'art. 1, comma 1, lett.- *w-bis.3*), del TUF) si intende «un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato». Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico.

³ Ai sensi dell'art. 2, par. 1, n. 3-*bis*, del Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), sono persone con cui il Destinatario ha rapporti di parentela: *i)* il coniuge o il convivente *more uxorio* a norma del diritto nazionale; *ii)* i figli; *iii)* ogni altro parente che abbia convissuto per almeno un anno con il Destinatario alla data dell'operazione personale.

⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 6-*bis*, del TUF, in attuazione dell'art. 4, par. 1, n. 35) della MiFID II, gli stretti legami ricorrono fra due o più persone fisiche o giuridiche che sono legate: *i)* da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo il venti per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; *ii)* da un legame di controllo, ossia dal legame che



relazioni tali per cui il Destinatario abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione, che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione della stessa.

Fatti salvi i divieti e le condizioni previsti dalla normativa, i predetti Destinatari possono compiere le “operazioni personali” nel rispetto delle Procedure.

Sulla scorta delle esperienze maturate e di una preventiva valutazione del rischio associato alle diverse tipologie di “operazioni personali”, le Procedure individuano, in base a criteri di efficienza, prudenza e proporzionalità, il perimetro dei Destinatari alla luce dei compiti svolti e della specifica struttura organizzativa dell'Intermediario, nonché le “operazioni personali” vietate e quelle consentite, specificando tra queste ultime, ove del caso:

- i) quelle sottoposte ad autorizzazione preventiva;
- ii) quelle sottoposte a restrizioni di ordine quantitativo e/o di tipo temporale;
- iii) quelle oggetto soltanto di comunicazione successiva, con indicazione dei relativi tempi e modi, eventualmente differenziati sulla base di parametri oggettivi preventivamente definiti. La comunicazione successiva non è dovuta per le operazioni compiute dal Destinatario tramite, o in contropartita con, l'Intermediario di appartenenza, qualora e nei limiti in cui quest'ultimo si sia dotato di un adeguato sistema di rilevazione e controllo delle operazioni medesime ai fini della presente disciplina.

Per determinate “operazioni personali” selezionate sulla base di univoci criteri oggettivi – con riferimento, ad esempio, alla natura degli strumenti finanziari che ne sono oggetto, alla standardizzazione delle condizioni di offerta o di negoziazione di detti strumenti finanziari, ai compiti svolti dai Destinatari che le pongono in essere, al tasso di ripetitività di operazioni dello stesso tipo e/o alla significatività dell'importo delle operazioni – le Procedure possono prevedere che la comunicazione avvenga, anziché dopo il compimento di ogni operazione, in via cumulativa entro scadenze prestabilite e/o al superamento di un determinato importo complessivo, se del caso anche in forma riassuntiva e sintetica.

Le Procedure stabiliscono le misure di controllo e/o sanzionatorie che assicurino il rispetto della presente disciplina, conformemente anche alle Norme *Privacy*. In sede di prima applicazione della disciplina in oggetto l'Intermediario è transitoriamente esonerato dal dover predisporre in via preventiva una griglia di sanzioni sino a quando non si sarà formata al suo interno una casistica significativa che consenta di ponderare le sanzioni più appropriate alla luce degli interessi che possono venire di volta in volta

sussiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'art. 22, parr. 1 e 2, della Direttiva 2013/34/UE (relativa ai conti consolidati), o da una relazione della stessa natura fra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese. Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano unite in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.



in gioco in relazione anche alle diverse categorie di Destinatari. La temporanea mancanza di tale griglia non pregiudica l'applicazione di una sanzione al verificarsi di violazioni della presente disciplina.

I divieti, le restrizioni e le misure adottate in materia di “operazioni personali” sono portati tempestivamente a conoscenza dei predetti “Destinatari”.

Le “operazioni personali” di cui l'Intermediario venga a conoscenza sono annotate in un apposito registro nel quale viene fatta menzione, ove del caso, dell'autorizzazione rilasciata o del divieto infranto.

Le Procedure non si applicano ai tipi di “operazioni personali” menzionati dall'art. 29, par. 6, del Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, al ricorrere delle condizioni ivi stabilite⁵, nonché a quelli ulteriori che dovessero essere dichiarati esenti sulla base dell'ordinamento giuridico di tempo in tempo vigente.

L'Intermediario può, inoltre, esentare dalle Procedure determinati tipi di “operazioni personali” qualora sia in grado di escludere ragionevolmente che gli stessi, anche in considerazione dei compiti svolti dai Destinatari che li pongono in essere e della specifica struttura organizzativa dell'Intermediario, possano essere anche solo potenzialmente suscettibili di:

- i) rientrare tra le fattispecie di operazioni di cui alla parte V, titolo I-bis, capi II e III, del TUF e al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (in materia di *market abuse*);
- ii) implicare l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni;
- iii) confliggere con gli obblighi che incombono sull'Intermediario ai sensi della Parte II del TUF (recante la disciplina degli intermediari) e dei relativi regolamenti di attuazione.

In tali casi le Procedure possono individuare i tipi di operazioni esenti in relazione a Destinatari, a tal fine verificando in fatto che sia escluso il pericolo che il compimento di tali operazioni possa generare situazioni di conflitto di interesse o comportare abuso di informazioni privilegiate o comunque confidenziali⁶. A titolo esemplificativo,

⁵ Sono: *i*) le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il Destinatario o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita; *ii*) le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o quote di FIA comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati e per i FIA, purché il Destinatario e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengono effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.

⁶ In tal senso cfr. la Comunicazione della Consob del 23 marzo 2011, n. DIN/11021354.



possono ragionevolmente includersi fra le operazioni esenti quelle di pronti contro termine e di sottoscrizione sul mercato primario di titoli di Stato italiani nonché di titoli emessi da altri Stati o Enti sovranazionali⁷.

È fatto in ogni caso divieto al Consulente finanziario di compiere operazioni, anche per interposta persona (ivi compresi i parenti così come definiti nella nota 4 delle presenti Linee guida), al di fuori dei casi ammessi dalle Procedure.

Art. 5 - Conferimenti di incarichi e procure da parte della clientela

Fermi restando i divieti previsti per i Consulenti finanziari dalle Linee guida dell'Assoreti per la relazione di servizio con il cliente⁸, i Destinatari possono accettare procure o incarichi dai clienti conformemente alle Procedure. Queste prevedono l'autorizzazione dell'organo amministrativo o della persona o funzione da esso delegata.

Le Procedure non si applicano qualora il cliente sia coniuge, convivente o parente entro il secondo grado del Destinatario e comunque nei casi di conferimenti di procure o di incarichi consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento.

⁷ L'esclusione delle operazioni di pronti contro termine trova giustificazione nelle finalità tipiche di provvista di liquidità per la banca e di realizzo di una rendita a breve per il cliente. L'esclusione delle operazioni di sottoscrizione dei titoli pubblici trova giustificazione nella circostanza che la fase di collocamento risulti regolata da meccanismi idonei ad escludere il rischio di abusi di mercato o di conflitti di interesse.

⁸ Si richiama, in particolare, il seguente passaggio delle Linee guida per la relazione di servizio con il cliente, nel testo validato dalla Consob in data 7 aprile 2010 (par. 4): *“In generale, nella prestazione dei servizi considerati nelle presenti Linee guida l'intermediario cura che il Consulente finanziario: ... conosca e osservi le procedure adottate dall'intermediario preponente, ivi comprese quelle concernenti: la possibilità di accettare procure o incarichi dai clienti. A tal fine le procedure dell'intermediario preponente prevedono l'autorizzazione dell'organo amministrativo o della persona o funzione da esso delegata. Esse, tuttavia, non si applicano qualora il cliente sia coniuge, convivente o parente entro il secondo grado del Consulente finanziario e comunque nei casi di conferimenti di procure o di incarichi consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento. In ogni caso, l'intermediario vieta al Consulente finanziario di: - rappresentare i clienti o i potenziali clienti nella stipulazione di contratti con o tramite l'intermediario preponente, fatta eccezione per i casi in cui agisca in nome e per conto del coniuge, di conviventi o di parenti entro il secondo grado ovvero nella veste di legale rappresentante di persone fisiche prive in tutto o in parte della capacità di agire, purché queste ultime non siano clienti assistiti dallo stesso Consulente finanziario; - ricevere dai clienti procure o incarichi a disporre in qualsiasi modo delle somme o di altri valori di pertinenza degli stessi; - ricevere incarichi di domiciliazione da soggetti diversi dal coniuge, dai conviventi o dai parenti entro il secondo grado; - essere cointestatari, con soggetti diversi dal coniuge, dai conviventi o dai parenti entro il secondo grado, di contratti aventi ad oggetto valori o strumenti finanziari, finalizzati alla prestazione di servizi di investimento, che i Consulenti stessi collochino”*.



Art. 6 – Rapporti con la clientela e altri soggetti esterni

Nei rapporti con i clienti e con i potenziali clienti i Destinatari improntano la loro condotta al rispetto delle Procedure, conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'Assoreti per la relazione di servizio con il cliente. I Consulenti finanziari, in particolare, eseguono diligentemente le prestazioni di consulenza e/o assistenza che l'Intermediario si impegna ad effettuare loro tramite nell'interesse dei clienti.

Nei rapporti con le Autorità e con i terzi i Destinatari devono comportarsi con la massima correttezza, integrità e indipendenza.

In tutti i sopra detti rapporti è fatto divieto ai Destinatari di promettere, erogare o ricevere utilità, fatta eccezione per i regali d'uso, il cui valore non deve comunque essere superiore, in via orientativa, ad euro 150,00 (centocinquanta/00).

In particolare, i Consulenti finanziari non possono ricevere dai clienti o dai potenziali clienti che assistono (o sono in procinto di assistere) per conto dell'Intermediario, alcuna forma di compenso o di finanziamento, né possono accettare o concorrere nella determinazione in loro favore di benefici monetari o non monetari, attuali o futuri, sotto qualsiasi forma elargiti da tali clienti o potenziali clienti.

Ricade nel suddetto divieto anche l'accettazione, da parte del Consulente finanziario, delle designazioni beneficiarie all'interno di polizze di assicurazione sulla vita disposte in suo favore da un cliente o da un potenziale cliente da questi assistito, fatta eccezione per il caso in cui il cliente o il potenziale cliente sia coniuge, unito civilmente, convivente, parente non oltre il quarto grado o affine entro il secondo grado del Consulente medesimo.

Le Procedure prevedono, inoltre, l'obbligo del Consulente finanziario di comunicare all'Intermediario, non appena ne venga a conoscenza:

- la stipulazione, da parte dei clienti, di contratti di assicurazione sulla vita nei quali siano indicati come beneficiari il Consulente medesimo e/o persone a questi legate da un rapporto di matrimonio, unione civile, convivenza o parentela almeno entro il secondo grado;
- l'esistenza e l'apertura di testamenti nei quali i clienti abbiano designato come erede o legatario il Consulente medesimo e/o persone a questi legate da un rapporto di matrimonio, unione civile, convivenza o parentela almeno entro il secondo grado.

Le Procedure possono altresì prevedere che, apertasi la successione *mortis causa*, il Consulente finanziario rinunci all'eredità o al legato disposto in suo favore da clienti diversi dal coniuge, unito civilmente, convivente, parente entro il quarto grado o affine entro il secondo grado del Consulente medesimo.



Art. 7 - *Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne*

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati ad una funzione aziendale.

In ogni caso le comunicazioni esterne devono svolgersi secondo le Procedure.

Art. 8 - *Formazione*

L'Intermediario cura la formazione e il costante aggiornamento professionale dei dipendenti nonché dei Consulenti finanziari nel rispetto delle Linee guida sulla conoscenza e sulla competenza del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.

Il Consulente finanziario può essere impiegato dall'intermediario nell'insegnamento della materia assicurativa al ricorrere dei requisiti previsti al par. 2.2 delle suddette Linee guida,⁹

⁹ Si riporta, per estratto, il summenzionato par. 2.2 delle Linee guida sulla conoscenza e sulla competenza del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede: *“Per l'erogazione dei corsi che organizzano direttamente gli intermediari si avvalgono di: a) docenti universitari che esercitano la didattica nelle pertinenti materie indicate nel punto 18 degli Orientamenti ESMA; b) consulenti finanziari manager di primo livello o di livello superiore; c) consulenti finanziari che abbiano svolto precedenti esperienze didattiche per almeno cinque anni in qualità di incaricati di formazione interni all'intermediario preponente ovvero presso una società di formazione; d) consulenti finanziari o dipendenti che abbiano maturato un'esperienza professionale almeno biennale nel settore della consulenza in materia di investimenti e che abbiano frequentato con esito positivo un percorso di formazione, soggetto ad aggiornamento annuale, con una specificità di insegnamento orientata all'attività formativa e nelle pertinenti materie indicate nel punto 18 degli Orientamenti ESMA; e) docenti di sede che abbiano svolto precedenti esperienze didattiche per almeno 5 anni in qualità di incaricati di formazione interni all'intermediario preponente; f) professionisti esterni in possesso di una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie indicate nel citato punto 18”.*